



COMUNE DI GADONI

Provincia Nuoro

Via Santa Maria 01 – C.A.P. 08030– tel. 0784-627027 – C.F. – P.I. 00160510913 – e-mail info@comune.gadoni.nu.it

Determinazione n. 112 del 16/03/2024

OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria, Medico Competente e esami. Determina a contrarre, affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, assunzione impegno di spesa. CIG: B0C452F172

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 e 34 del 28.04.2000 e 15.09.2000 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 31.03.2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2017;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10.02.2024 avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024-2026 -DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2024 di "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)";

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n.06 del 18.10.2021 relativo all'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all' Avv.to Francesco Mario Peddio;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento PEDDIO FRANCESCO MARIO;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Considerato che si rende necessario assicurare il Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti comunali e provvedere alla nomina del Medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;

Considerato che gli enti locali, tra i quali rientrano anche i Comuni, hanno la facoltà e non l'obbligo di aderire alle Convenzioni previste dall'art. 26 della legge 488/1999 in quanto rientranti nella categoria prevista dall'art. 1 del D. Lgs. 165/2001, come previsto dalla legge 296/2006 all'art. 1 comma 449, il quale

recita: “449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.(...)”;

Dato atto, inoltre, che l'obbligo di aderire alla convenzione si ha quando:

- l'oggetto dell'approvvigionamento rientra nelle categorie contemplate dall'art. 1, comma 7 del D. L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (*energia elettrica, gas, combustibile per riscaldamento, carburante rete, carburante extra rete, telefonia fissa e mobile, buoni pasto*) per le quali vi è l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rifornirsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e da altre centrali di committenza regionali (fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti da altre centrali di committenza o da autonome procedure di evidenza pubblica purché a corrispettivi inferiori al 3% (opp. 10% per la telefonia) rispetto a quelli indicati nelle convenzioni Consip, pena la nullità del contratto e rilevante ai fini della responsabilità per danno erariale;
- l'oggetto dell'approvvigionamento rientra nelle categorie contemplate nell'art. 1, comma 512 della legge 208/2015 (*beni e servizi informatici o di connettività*) per le quali vi è l'obbligo di ottemperare alla predetta adesione;
- l'oggetto dell'approvvigionamento rientra nelle categorie contemplate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015 (*facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili, prodotti sanitari*), per le quali vi è l'obbligo di ottemperare alla predetta adesione;

Richiamati:

- L'art. 23-ter, comma 3, del d.lgs. 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che “*Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.*”
- L'art.1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130 della legge 145/2018, che recita “*Le amministrazioni statali centrali e periferiche,(...), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.(...)*”.
- L'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 il quale recita: ““1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (...)b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- L'art. 107 comma 3 del d.lgs. 267/2000 secondo cui *“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (...) c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;”*;

Rilevato che in considerazione del modico valore economico e al fine di garantire una maggiore snellezza della procedura amministrativa è risultato opportuno agire mediante affidamento diretto;

Atteso che con comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.01.2024, viene consentito, in caso di difficoltà nell'utilizzo delle PAD, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP per affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 fino al 30.09.2024;

Visto il preventivo pervenuto dall'operatore economico Studio Dott.ssa Gonaria Licheri, con sede legale in via Marghine n. 5, a Cagliari, P.IVA: 02924760925 che offre il servizio di Medico Competente, Sorveglianza Sanitaria e adempimenti connessi all'importo di € 3.825,00 triennali di cui € 930,00 per esami specialistici;

Acquisito il codice CIG: B0C452F172 quale codice identificativo di Gara ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari art. 3 L. 136/2010;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico;

Rilevato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto importo dell'affidamento;

Richiamato l'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in materia di principio di rotazione;

Dato atto che l'appalto non è suddivisibile in lotti;

Considerato che per la ditta in questione non sono riportate Annotazioni sull'operatore economico come da riscontro effettuato in data 12.03.2024 attraverso il servizio “Casellario delle imprese” del portale www.anticorruzione.it;

Richiamato l'art. 192 del d.lgs. 267 del 2000 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:

- il fine è quello di garantire la sorveglianza sanitaria e adempiere a quanto previsto dalla legge in materia;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento triennale del servizio di Medico Competente, Sorveglianza Sanitaria e adempimenti connessi;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;
- l'importo dell'affidamento è pari ad € 3.825,00 esente IVA triennali ossia € 1.275,00 annuali;

Ritenuto:

- di dover procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
- di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 3.825,00;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Studio Dott.ssa Gonaria Licheri, con sede legale in via Marghine n. 5, a Cagliari, P.IVA: 02924760925, il servizio triennale di Medico Competente, Sorveglianza Sanitaria e adempimenti connessi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;

Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa;

Di impegnare la somma di € 3.825,00 in favore dell'operatore economico Studio Dott.ssa Gonaria Licheri, con sede legale in via Marghine n. 5, a Cagliari, P.IVA: 02924760925, per il servizio del servizio di che trattasi;

Di imputare la somma di € 3.825,00 sul capitolo 140.4.2 del bilancio di previsione 2024/2026, nel seguente modo:

- ❖ € 1.073,96 esercizio 2024;
- ❖ € 1.275,00 esercizio 2025;
- ❖ € 1.275,00 esercizio 2026;
- ❖ € 201,04 esercizio 2027;

Di dare atto che gli esami specialistici verranno liquidati per l'importo corrispondente a quelli che verranno effettuati, in quanto necessari;

Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente Avv.to Francesco Mario Peddio

Riferimenti contabili:

Responsabile d'Area Determina	Settore	Anno	Impegno	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo Impegno	Disponibile
Avv. Francesco Mario Peddio	Area Tecnica	2024	162	01021	140	4	2	1.073,96	4.425,00
Avv. Francesco Mario Peddio	Area Tecnica	2025	162	01021	140	4	2	1.275,00	5.000,00
Avv. Francesco Mario Peddio	Area Tecnica	2026	162	01021	140	4	2	1.275,00	5.000,00
Avv. Francesco Mario Peddio	Area Tecnica	2027	162	01021	140	4	2	201,04	0,00

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal al
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69*).

N° Reg. /2024

